



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 26/05/2020

### FATTO

La parte ricorrente, titolare di n. 1 BPF serie "Q" e n. 2 BFP della serie "Q/P", contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro del titolo.

La ricorrente con il ricorso ha esposto, in particolare, quanto segue:

- è titolare di n. 3 BPF: B.P.F. serie Q/P n. 195 del 02.11.1987 di Lit. 2.000.000 (all. 1 ricorso); B.P.F. serie Q/P n. 196 del 02.11.1987 di Lit. 2.000.000 (all. 2); B.P.F. serie Q n. 213 del 02.11.1987 di Lit. 1.000.000 (all. 3);
- si è recata presso l'intermediario "al fine di richiedere il rimborso dei suddetti titoli, a scadenza, comprensivi degli interessi e delle rendite maturate";
- in tale sede le è stato comunicato che "l'importo in liquidazione risultava essere inferiore a quanto indicato sui titoli, nonché alle aspettative della stessa risparmiatrice, la quale pertanto avrebbe ottenuto, per ciascun B.P.F., un rimborso non corrispondente a quello corretto e indicato a tergo";
- l'importo netto calcolato in liquidazione dall'intermediario risultava essere inferiore, come evidenziato dai calcoli allegati (cfr. all. ricorso dal 4 al 6);
- relativamente ai B.P.F. serie Q/P (muniti di timbro a tergo), tale differenza sarebbe dovuta alla circostanza che l'intermediario, con riferimento anche agli anni compresi tra il 20° ed il 30°, ha applicato un tasso di interesse pari al 12% previsto, con timbro a tergo, per gli anni compresi dal 16° al 20°, anziché il rendimento bimestrale indicato sul titolo;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con riferimento ai B.P.F. serie Q (non muniti di timbro a tergo) tale differenza sarebbe dovuta alla circostanza che l'intermediario, per gli anni compresi tra il 20° ed il 30°, anziché applicare il rendimento semplice indicato a tergo per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno (lire 131.275 per il BPF Q), ha applicato il tasso di interesse del 12% calcolato sull'importo netto maturato alla fine del 20° anno e, pertanto, inferiore alla rendita materialmente indicata sul titolo (calcolata, invece, sull'importo lordo maturato alla fine del 20° anno);
- con reclamo del 03/09/2019 ha richiesto la liquidazione integrale della somma indicata sui B.P.F., ossia il maggiore versamento calcolato relativamente agli anni 21°/30° secondo la rendita apposta sul titolo, oltre all'ulteriore quota di interessi da calcolarsi sino alla data di effettiva integrale liquidazione (cfr. all. 7 ricorso).

Ciò esposto, la cliente ha chiesto al Collegio, con riferimento ai n. 2 buoni della serie Q/P il riconoscimento per gli anni dal 21° al 30° delle rendite materialmente apposte, ossia "lire 516.300 per successivo bimestre maturato (dopo il 20° anno), posto che il timbro a tergo nulla dispone in merito ai tassi applicabili dal 21° al 30° anno" (calcolo cliente per buono n. 195 € 19.409,77, calcolo intermediario € 11.092,18; calcolo cliente per buono n. 196 € 19.409,77, calcolo intermediario € 11.092,18). Ha quindi chiesto sul punto nei confronti dell'intermediario la liquidazione della differenza non riconosciuta oltre interessi e rivalutazione. Con riferimento al buono della serie Q ha chiesto il riconoscimento del rendimento semplice di lire 131.275 indicato a tergo per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno, anziché il tasso di interesse (inferiore) del 12° calcolato sull'importo netto maturato alla fine del 20° anno (calcolo cliente € 6.264,80; calcolo intermediario € 5.546,09). Ha chiesto quindi la liquidazione della differenza, oltre interessi e rivalutazione, salvo il maggiore o minore importo accertato nel presente procedimento.

Con le controdeduzioni l'intermediario ha così replicato:

- la cliente contesta l'erroneità del calcolo degli interessi da parte dell'istituto con riferimento al periodo 21° - 30° anno;
- i buoni in oggetto, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986;
- il rendimento dei buoni della serie Q è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale per il periodo dal 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- per il rilascio dei buoni della serie Q l'istituto ha correttamente utilizzato anche i moduli della serie P, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri previsti dalla normativa;
- in particolare il D.M. del 1986 ha stabilito di apporre sul retro del titolo un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- ha legittimamente modificato i rendimenti della serie P, i timbri sono stati apposti sul buono (fronte-retro) in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, alla luce della normativa sopra richiamata;
- i timbri recano in modo chiaro e univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il DM del 1986 stabilisce che venga apposto nella parte posteriore del buono un timbro contenente esclusivamente i quattro “nuovi tassi” e non anche “le somme complessivamente dovute derivanti dall’applicazione di questi ultimi”;
- la giurisprudenza di merito e legittimità (da ultimo SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie;
- “La sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata, in quanto il titolare del Buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali Buoni (applicabili all’intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019)”;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. In tal caso all’investitore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

Con le conclusioni l’intermediario ha chiesto al Collegio il rigetto del ricorso.

La cliente in sede di repliche ha osservato che:

- giunti a scadenza, i titoli Q/P venivano liquidati per un valore inferiore a quanto indicato sul retro del modulo: ossia € 11.092,18 per ciascuno dei due BPF emessi il 02.11.1987 n. 195 e 196 di Lit. 2.000.000 (cfr. conteggio intermediario doc. 4b e 5b del ricorso); ciò in pregiudizio di quanto effettivamente dovuto e quantificato in € 19.409,77 per ogni B.P.F. n. 195 e 196, pertanto con diritto alla liquidazione della differenza ancora dovuta pari a € 8.317,59 per ogni B.P.F., oltre interessi e rivalutazione;
- giunto a scadenza, il titolo della serie Q è stato liquidato alla intestataria per un valore inferiore a quanto indicato sul retro del modulo: ossia € 5.546,09 (secondo il calcolo intermediario riportato nel doc. 6b del ricorso), anziché € 6.291,91; pertanto con diritto alla liquidazione della differenza ancora dovuta pari a € 745,82, oltre interessi e rivalutazione;
- è stato leso il legittimo affidamento: in caso di contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite in precedenza dal D.M. del 1986, dovranno prevalere le prime;
- sono inconferenti rispetto al caso di specie i richiami dell’intermediario alle recenti Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e Corte Costituzionale n. 26/2020;
- i dati finanziari rilevanti dell’investimento, contenuti nei buoni fisicamente consegnati, in definitiva sono prospettati in modo ingannevole o addirittura taciuti con riferimento agli anni dal 21° al 30°.

## DIRITTO

La presente controversia riguarda i seguenti BPF: B.P.F. serie Q/P n. 195 del 02.11.1987 di Lit. 2.000.000 (all. 1 ricorso); B.P.F. serie Q/P n. 196 del 02.11.1987 di Lit. 2.000.000 (all. 2); B.P.F. serie Q n. 213 del 02.11.1987 di Lit. 1.000.000 (all. 3).

Dagli atti non risulta che i buoni siano già stati riscossi, in quanto manca la ricevuta di avvenuto rimborso.

La cliente ha riferito, nel ricorso, che ha fatto richiesta di calcolo del valore dei BFP, e che, in esito, è stata proposta dall’intermediario una somma che si ritiene non corretta.

In sede di replica la cliente ha precisato che i BFP sono stati già liquidati dall’intermediario.



L'intermediario, in sede di controdeduzioni, sul punto ha affermato che alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. del 1986 e indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.

La cliente ha allegato al ricorso i prospetti di calcolo che ritiene "corretti" rispetto a quelli adottati dall'intermediario. Per ciascuno dei BFP serie Q/P vi sarebbe un differenziale di € 8.317,59 (€ 19.409,77 - € 11.092,18). Quindi un totale di € 16.635,18 per entrambi i buoni. Per il BFP della serie Q BFP vi sarebbe un differenziale di € 718,71 (€ 6.264,80 - € 5.546,09).

In particolare, la cliente ha affermato che per il BFP serie Q (non munito di timbro a tergo) tale differenza sarebbe dovuta alla circostanza che l'intermediario, per gli anni compresi tra il 20° ed il 30°, anziché applicare il rendimento semplice indicato a tergo per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno (lire 131.275 per il BFP Q), ha applicato il tasso di interesse del 12% calcolato sull'importo netto maturato alla fine del 20° anno, e pertanto inferiore alla rendita materialmente indicata sul titolo di (calcolata, invece, sull'importo lordo maturato alla fine del 20° anno). In sede di replica, verosimilmente per un errore materiale/di calcolo, ha specificato un importo di € 745,82 invece di 718,71 (si considera, come montante dovuto, € 6.291,91 invece che di € 6.264,80 come da prospetti allegati).

E' stata depositata in atti copia fronte/retro dei titoli oggetto di controversia.

Con riferimento ai buoni della serie Q/P, si rileva che i titoli risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (invero, per il BFP n.\*\*\*196, a causa della modalità di allegazione, non è possibile rilevare la data di emissione; la cliente dichiara che è stato emesso, come gli altri, in data 02/11/1987, l'intermediario non eccepisce nulla in sede di controdeduzioni). I buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "P" recano un timbro di variazione della serie (da "P" a Q/P); nella facciata anteriore dei titoli, in calce a destra, si trova dicitura "SERIE Q/P". Quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie "P". E' poi presente sul retro il timbro con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno (seppur non pienamente leggibile, ma sul punto la cliente non avanza alcuna contestazione, riferendo le sue doglianze ai rendimenti del periodo dal 21° al 30° anno). Per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "più lire [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

In materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei Buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n.



5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i Buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sempre sul retro dei titoli risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli stessi. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di coordinamento con la recentissima decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: "...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".



Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno ha formulato i seguenti principi di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”;

“B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda della ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro dei buoni della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

La cliente ha chiesto la rivalutazione monetaria delle somme dovute e gli interessi al tasso legale “dal dì del dovuto” al saldo.

Il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre la rivalutazione monetaria va esclusa in quanto trattasi di debito di valuta.

Anche con riferimento al buono della serie Q, n. \*\*\*213, a causa della modalità di allegazione, non è possibile rilevare la data di emissione. La cliente dichiara che è stato emesso (come gli altri) in data 02/11/1987 e l'intermediario non eccepisce nulla in sede di controdeduzioni.

Si rileva quindi che il buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986; è stato emesso su modulo stampigliato della serie “Q” (cfr. in calce a destra del fronte titolo); quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie “Q”.

Entrando nel merito della domanda della ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q, il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro del titolo in controversia a partire dal 21° anno, il Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020 ha stabilito sul punto che “...dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile



alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale... D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa ("L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie... In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D. Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%). Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alle seguente conclusione...: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

Il Collegio di Coordinamento ha poi enunciato i due principi di diritto già sopra richiamati (con riferimento alla valutazione sui buoni della serie Q/P).

Ciò premesso questo Collegio rileva che anche nel caso di specie la differente prospettazione tra le parti attiene principalmente al fatto che per il periodo dal 21° al 30° anno l'intermediario calcola il rendimento al tasso del 12% del montante determinato facendo applicazione dell'art. 7 D.M. 23/06/1997 (che ha previsto la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale per i primi venti anni); mentre la ricorrente calcola tale rendimento secondo il tasso stampato a tergo dei buoni in valore assoluto in Lire (il quale altro non è che il 12% del rendimento raggiunto al ventesimo anno ma secondo le condizioni riportate nel DM del 13/06/1986, non anche secondo il ricalcolo alla luce del DM 23/06/1997).

Alla luce della decisione del Collegio di Coordinamento e dei principi di diritto da esso enunciati, deve essere fatta salva l'applicazione della normativa tributaria di tempo in tempo vigente, in particolare calcolandosi i rendimenti successivi al 20° anno sulla base del montante al netto delle ritenute fiscali e non applicandosi i rendimenti indicati in valore



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assoluto sul retro dei titoli, che non tengono conto delle prescrizioni del sopravvenuto DM 23/06/1997.

Ne consegue che la domanda della ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q, il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno non può essere accolta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo; non accoglie la domanda con riferimento al titolo della serie Q.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA